

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1728}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIZZINATO, FINOCCHIARO FIDELBO, BORDON, GHEZZI,
POLLASTRINI MODIANO, SOLAROLI, GASPAROTTO, MUSSI,
TURCO, LARIZZA, INNOCENTI, REBECCHI, SANNA, MELILLA,
PREVOSTO, RONZANI**

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali. Norme di integrazione e modifica alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z.

Presentata il 14 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che « l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso ». Questa norma abroga quindi tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.

La commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che ha adottato la stessa normativa della pensionistica di guerra, ha concesso, nei pochi casi che le si sono presentati tra il 1981 ed il 1984, in conformità con quanto stabilito dal sopracitato articolo 76 del citato testo unico, l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, anche a quei soggetti che, cittadini italiani all'epoca delle persecuzioni, hanno acquisito successivamente,

per motivi vari, una cittadinanza straniera. Il beneficio è stato concesso anche al coniuge superstite nel caso in cui questi, dopo la morte del dante causa, abbia riacquisito la cittadinanza di origine. La Corte dei conti ha regolarmente registrato i relativi decreti.

Alcuni problemi riferiti all'interpretazione autentica di quanto disposto dalle leggi citate sono stati risolti con la legge 6 ottobre 1986, n. 656, ma va comunque rilevato che si tratta, nella fattispecie, di cittadini perseguitati ad opera dello Stato italiano, durante il periodo fascista, ed è perciò lo Stato italiano che deve provvedere al risarcimento, anche se gli interessati hanno acquisito altra cittadinanza in seguito alle modifiche dell'assetto territoriale e dei confini postbellici, indipendentemente dalla volontà attiva dei singoli cittadini, i quali vedrebbero vanificato un diritto che non potrebbero far valere altrimenti nei confronti di altri Stati.

Tale tesi è del resto suffragata dalla stessa Corte dei conti nella sentenza n. 030921 del 21 gennaio 1971, che afferma testualmente che « per aversi decadenza dal diritto a trattamento pensionistico di guerra occorre che il cittadino italiano abbia acquisito *sua sponte* una cittadinanza straniera, deve escludersi che siffatta ipotesi si sia verificata per il cittadino italiano domiciliato nella zona B del Territorio libero di Trieste divenuto cittadino jugoslavo *ope legis* per effetto del disposto dell'articolo 19, n. 1, del Trattato di pace del 28 novembre 1947 ».

Nella fattispecie si era trattato della ex « zona B » del Territorio libero di Trieste; pare comunque ovvia l'estensione di tale interpretazione a tutti i territori ceduti con il Trattato di pace del 1947.

Da questo punto di vista si tratta di far rispettare la dignità democratica dello Stato italiano ed i suoi debiti con la storia. Si tratta infatti di un numero abbastanza esiguo di aventi diritto, ex cittadini italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, compresi nei confini già previsti dal Trattato di Rapallo, in possesso della cittadinanza italiana prima del 10 giugno 1940.

Ciò significa che la presente proposta di legge esclude coloro che sono diventati cittadini (o sudditi) italiani in seguito agli eventi bellici e alla conseguente occupazione fascista. Pur riconoscendo il valore della lotta al fascismo condotta dalle popolazioni dei territori annessi, va ribadito che gli eventuali risarcimenti vennero già compresi nelle clausole del Trattato di pace del 1947.

Complessivamente riteniamo trattarsi di poche centinaia di persone, che attendono dal Parlamento un segno di considerazione delle sofferenze patite a causa della persecuzione fascista. Pare invece inopportuno ampliare ulteriormente la portata di tale norma che aprirebbe, adottando altre formulazioni più generiche, un nuovo contenzioso interpretativo.

Una proposta di legge analoga era già stata approvata, nella decima legislatura, dal Senato, ma si arenò alla Camera dei deputati. Poi sopravvenne lo scioglimento del Parlamento che ne ha impedito l'approvazione definitiva.

Ora viene ripresentata: speriamo possa essere approvata quanto prima, sì da rendere giustizia a coloro che hanno sofferto per la loro incrollabile fede negli ideali di libertà e attendono ora con fiducia una risposta dalla Repubblica democratica.

Con questa proposta di legge, inoltre, il gruppo parlamentare del PDS intende provvedere ad integrare ed a modificare la legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z.

Con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali », si è provveduto, esclusivamente nei confronti dei perseguitati politici antifascisti e razziali e sino alla data dell'8 settembre 1943, a porre riparo ad una grave ingiustizia, consistente nell'esclusione dei familiari dei perseguitati dai benefici, e soprattutto dal beneficio dell'assegno vitalizio di benemerenzza, in quanto non era prevista per i familiari la reversibilità ai sensi delle disposizioni vi-

genti in materia e, fatto ancora più grave, non era stata neppure prevista, sempre per i familiari, la possibilità di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso in cui l'avente diritto all'assegno fosse deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Nella medesima situazione si trovano gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. ed i loro familiari.

A favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. è stato predisposto e concesso un assegno vitalizio identico a quello previsto per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali, ma per i familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nulla è stato previsto relativamente alla reversibilità.

Anche per quanto concerne la copertura, durante i periodi di persecuzione, dei periodi scoperti da contribuzione, con accollo da parte dello Stato dell'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, si è provveduto con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, articolo 2, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Nulla è stato fatto, invece, per quanto concerne gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazista K. Z.

Questa disparità di trattamento deve essere, per ragioni di intrinseca giustizia, eliminata.

Con la presente proposta di legge si propone che la legge 18 novembre 1980, n. 791, recante « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. », sia integrata e modificata introducendo, anche per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista, la medesima ampiezza del beneficio dell'assegno vitalizio e della copertura, con pagamento virtuale dell'importo dei contributi figurativi a carico dello Stato, per i periodi scoperti da contribuzione, ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Anche per gli ex deportati politici deve essere prevista la reversibilità dell'assegno vitalizio a favore dei familiari, secondo le norme esattamente corrispondenti a quelle applicate per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

Con l'articolo 4 si introducono modificazioni al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791. Con esse si intende portare rimedio ad una omissione che ha determinato gravi ingiustizie per l'incertezza della commissione preposta all'esame delle domande degli ex deportati per conseguire i benefici di cui alla legge n. 791 del 1980.

I deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z., prelevati dalle carceri o dai campi in Italia o comunque concentrati in Italia, furono portati anche nel campo di sterminio di Bolzano e non solo nella Risiera di San Sabba di Trieste.

Anche se la quasi totalità di coloro che sono stati portati nella Risiera di San Sabba di Trieste e nel campo di Bolzano hanno sostanzialmente ottenuto i benefici di cui alla legge n. 791 del 1980, in quanto, successivamente, sono stati portati negli altri campi di sterminio in Germania o in Polonia, ne restano tuttavia alcuni, anche se pochi, che non hanno conseguito l'attribuzione dell'assegno vitalizio, in quanto furono trattenuti dai nazisti nel campo di Bolzano, che aveva tutte le caratteristiche dei campi nazisti K. Z., in funzione dei quali era stato espressamente predisposto a partire dal mese di luglio 1944.

Anche queste norme, all'interno di un'autonoma proposta di legge, erano state già approvate dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1992. Inoltre ne era iniziato l'esame alla Camera dei deputati, ma la conclusione della decima legislatura ne ha impedito la definitiva approvazione.

Anche in considerazione di ciò invitiamo i colleghi deputati ad accogliere ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Interpretazione autentica).

1. L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, va interpretato nel senso che hanno diritto all'assegno previsto da tale articolo coloro che, all'epoca delle persecuzioni di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani, già residenti entro i confini stabiliti dal Trattato di pace di Rapallo.

ART. 2.

(Reversibilità dell'assegno vitalizio).

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 791 del 1980.

ART. 3.

(Recupero di periodi contributivi).

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla priva-

zione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o della conseguita guarigione clinica, se ammalati, per i cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione ai fini dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È posto a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z., per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

ART. 4.

(Estensione del vitalizio).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

« La concessione del vitalizio di cui al primo comma è estesa anche ai cittadini ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di San Sabba di Trieste e nel Campo di Bolzano ».

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.